

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 3424</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOTTINI, ARMELLIN, FARIGU, PIRO, ANIASI,  
DE SIMONE, LA GLORIA, GELPI, APUZZO**

Concessione di un contributo in favore delle associazioni  
di promozione sociale

*Presentata il 1° dicembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti nota la benemerita attività di promozione sociale svolta dalle maggiori associazioni nazionali dei disabili che, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state confermate quali enti morali ed hanno continuato la loro importante funzione di rappresentanza presso organi dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Soprattutto hanno incoraggiato e sostenuto l'attività di ricerca, d'integrazione sociale, hanno continuato a convogliare le legittime istanze di sordomuti, ciechi ed altri invalidi civili, in tutti i campi della vita

nazionale fornendo interessanti esperienze e stimolanti iniziative affinché i disabili possano ricevere idonee e tempestive informazioni ed assumendo specifiche iniziative per avviare il processo di reale partecipazione dei loro associati alla vita sociale del Paese. Non c'è dubbio che queste associazioni svolgono una funzione di pubblico interesse e meritano di essere aiutate come per il passato.

È noto inoltre che anche con l'ultima legge in materia sono stati previsti aiuti finanziari alle associazioni di promozione sociale, come avviene dal 1987.

Nell'anno 1993 il Parlamento, sensibile alle dimostrate necessità delle associazioni oggetto della presente proposta di legge, ha avuto il merito di reperire altri

5 miliardi di lire che hanno consentito più capillari interventi di solidarietà e ci auguriamo che ciò possa avvenire anche per l'anno 1994. Nell'intento di non rinnovare i gravissimi disagi alle associazioni che alla data odierna non hanno ancora riscosso il contributo per il 1993, presentiamo la presente proposta di legge

che intende confermare per l'anno 1994 la concessione del contributo di lire 5 miliardi a favore delle dette associazioni mediante l'utilizzo dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, come previsto all'articolo 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 67.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1

1. Le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, godono di un contributo per le attività di promozione sociale svolte ai sensi degli articoli 3 e 38 della Costituzione.

## ART. 2.

1. Per la presentazione della domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 della presente legge e della relazione sull'attività svolta, le associazioni di cui al medesimo articolo 1 devono attenersi alle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 67.

2. Il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge è ripartito tra le associazioni beneficiarie sulla base dei criteri fissati ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1987, n. 474.

## ART. 3.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 per l'anno 1994 è fissato in lire 5 miliardi ed al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.